

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 2-2957

D.Lgs 152/2006 - Parere regionale nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale per il progetto "Pozzi geotermici a servizio del nuovo polo logistico localizzato a Trecate (NO) lungo la strada provinciale n. 11 tra km. 102 e 103".

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il legale rappresentante della Ditta LCP IT DC2 S.r.l. con sede a Milano in Corso Vercelli n. 40, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, istanza di Valutazione di Impatto ambientale per il progetto denominato, "Progetto pozzi geotermici a servizio del nuovo polo logistico localizzato a Trecate (NO) lungo la strada provinciale n. 11 tra km 102 e 103"; finalizzata al rilascio del provvedimento unico di cui all'art. 27-bis del citato decreto in capo alla provincia di Novara in quanto autorità competente per la categoria A 2.1 di cui alla l.r. 40/98;

l'istanza di Valutazione di impatto ambientale è stata presentata alla provincia di Novara con riferimento alla categoria progettuale di cui all'allegato III, alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/06, punto b), "Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo" (riferimento categoria A 2.1 di cui alla l.r. 40/98) di competenza provinciale, ed è riferita anche alle seguenti categorie progettuali di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 152/2006.

- punto 7 lettera a) "Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari" di competenza regionale (riferimento categoria B1.3 della l.r. 40/98);

- punto 2 lettera b) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" di competenza provinciale (riferimento categoria B2.36 della l.r. 40/98);

- punto 7 lettera b) "parcheggi ad uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto" di competenza comunale (riferimento categoria B3.7 della l.r. 40/98);

con nota n. 17647 in data 21.07.2020, la Provincia di Novara Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web al seguente indirizzo <https://www.provincia.novara.it/Ambiente/VIA/ProgettiInCorso/>;

l'intervento non ricade neppure parzialmente in aree naturali protette come definite dal D.Lgs. n.42/2004 e/o nei siti della Rete Natura 2000;

il progetto oltre a prevedere la realizzazione di pozzi geotermici con portata prelevata superiore a 100 litri al secondo definisce anche la realizzazione di un intervento edilizio, sviluppato in conformità al PEC n. 171/2019 approvato dal Comune di Trecate, destinato alla logistica integrata; la superficie complessiva interessata di proprietà del proponente è pari a 405.294,66 mq, che catastalmente corrispondono a 400.990 mq;

il progetto, come da elaborati predisposti dal proponente, prevede la realizzazione di due fabbricati denominati A e B, destinati ad attività logistica, composti da aree di stoccaggio (magazzini), da uffici per le funzioni di supporto alla logistica e da aree tecniche, oltre ad alcuni edifici secondari per ospitare impianti e dotazioni tecnologiche e tre edifici per uffici, connessi ai due edifici principali;

i due edifici sono inseriti all'interno di un contesto comune attrezzato da vie di circolazione interne, da aree di carico/scarico delle merci, da aree a parcheggio private per gli autoveicoli degli addetti e per gli automezzi di trasporto delle merci, oltre ad un parcheggio, posto all'ingresso, assoggettato all'uso pubblico;

l'accesso al comparto avviene attraverso due ingressi, uno a sud-est e uno a sud-ovest, posti lungo la strada provinciale SP11, arteria veicolare di collegamento tra Novara e Milano.

Dato atto che, nell'ambito di tale procedimento provinciale di Valutazione di Impatto ambientale, il parere di competenza regionale, fa riferimento al punto 7 lettera a) dell'Allegato IV – Parte seconda - del D.Lgs. 152/2006, e che per tale categoria progettuale il procedimento è effettuato anche ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 in quanto le opere risultano parzialmente realizzate.

Dato atto, inoltre, che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio Settore Copianificazione area nord-est, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria;

nell'ambito dei lavori istruttori sul progetto sopra descritto, il Responsabile del Settore Copianificazione urbanistica area nord-est ha convocato l'Organo Tecnico regionale a cui sono state invitate le Direzioni ed i Settori regionali interessati per competenza e l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale. Le riunioni sono state tenute in data 08.09.2020, 15.02.2021 e 22.02.2021;

ARPA Piemonte, come comunicato per le vie brevi (con mail del 23.2.2021), ha presentato il proprio contributo tecnico-scientifico direttamente alla Provincia di Novara, responsabile della procedura in epigrafe, nella seduta di conferenza del 01.03.2021;

a seguito del contributo di ARPA Piemonte fornito nella seduta della Conferenza di Servizi del 01.03.2021, il Responsabile del procedimento ha ritenuto necessario aggiornare la seduta di Conferenza riconvocandola per la data del 8.3.2021 in quanto il contributo di ARPA Piemonte metteva in evidenza criticità, in particolare in merito alle compensazioni ambientali, per le quali necessitava un chiarimento da parte del Comune di Trecate, assente nella seduta sopra citata, al quale, come indicato nello SIA, era stato versato - a seguito di sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla precedente società proprietaria Trecate 1 srl del 2016 - l'importo di € 600.000 per tali finalità;

il Comune di Trecate con nota prot.n.7634/VI/9/SP del 4.3.2021 ha chiarito in particolare che *"l'importo è stato definito a seguito di accordi tra la proprietà e l'amministrazione e non è stato oggetto di calcolo col metodo STRAIN in quanto non è stato considerato misura compensativa ambientale per il consumo del suolo dovuto alla trasformazione dell'area interessata dal progetto, ma come mitigazione dell'impatto che il progetto avrebbe avuto sul territorio"*;

la Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 8.3.2021, alla presenza anche del Comune di Trecate e di ARPA Piemonte, ha espresso parere favorevole con la seguente condizione ambientale sul tema "compensazioni":

"Le compensazioni indicate nel SIA per un valore di 559.000 € quantificate attraverso il METODO STRAIN, che definisce l'entità della superficie da compensare, e sulla base di una ipotesi di intervento (basato sui costi delle attività di rinverdimento già svolte nel sito), dovranno essere garantite dalla ditta con un impegno finanziario (fidejussione) di pari importo a favore del Comune di Trecate.

Entro 1 anno dal rilascio del PAUP, dovranno essere definiti gli interventi, in coerenza con gli obiettivi previsti nel SIA, e definita la progettazione di fattibilità tecnico-economica delle opere di compensazione ambientale oggetto di specifica convenzione col Comune di Trecate ovvero con altri Comuni interessati e Enti preposti alla tutela delle aree protette in cui potrebbero ricadere le opere.

Previamente alla sottoscrizione della convenzione, il proponente presenterà specifica istanza di Verifica di Ottemperanza alla Provincia di Novara che procederà in accordo con gli Enti territoriali e col supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Nell'impossibilità di stipulare la convenzione, il Comune di Trecate procederà contestualmente con l'escussione della fidejussione e con la pubblicazione di un bando finalizzato alla progettazione e

alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale”.

Dato atto, altresì, delle attività istruttorie svolte nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico Regionale, nel corso dei quali sono pervenuti i seguenti pareri (agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio):

- Settore Territorio e Paesaggio, di cui alla nota prot.21134/A1600A del 23.2.2021
- Settore Sviluppo energetico sostenibile, di cui alla nota prot.19557/A1600A del 19.2.2021
- Settore Tutela delle acque, di cui alla nota prot.21489/A1600A del 24.2.2021
- Settore Tecnico Regionale Novara-Verbania, di cui alla nota prot.20912/A1600A del 23.2.2021
- Direzione Agricoltura, di cui alla nota prot. 22762 del 26.2.2021
- Settore Investimenti, trasporti e infrastrutture, di cui alla nota prot.22189/A1600A del 25.2.2021.

Dato atto inoltre che il Settore Copianificazione urbanistica area Nord Est ha reso il parere di competenza regionale con nota prot. num. 23528 del 01.03.2021, anche con riferimento al punto 7 lettera a) dell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006, nella Conferenza di Servizi del 01.03.2021, secondo cui, fermo restando quanto sopra indicato per le compensazioni ambientali, vengono formulate le osservazioni di seguito riportate, con la conseguente specificazione delle prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni ritenute necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento e ai fini delle successive fasi progettuali.

A) GEOTERMIA E TUTELA DELLE ACQUE

Si riportano di seguito le osservazioni in materia di geotermia e tutela delle acque, suddivise in una parte relativa alla presente procedura di valutazione inerente il campo pozzi ed il parere vincolante sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi del comma 2 art. 56 l.r. 44/2000.

A1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GEOLOGICI

Il presente paragrafo desume i dati che risultano dagli atti progettuali, ai quali si vorrà fare riferimento più nel dettaglio.

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un campo pozzi per derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico (pompe di calore) mediante l'escavazione di 6 pozzi di prelievo, con portata massima pari a 200 l/s, e 12 pozzi di reimmissione.

Le acque prelevate dai pozzi saranno utilizzate per il funzionamento di un nuovo impianto termico a pompa di calore per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo di due fabbricati denominati A e B, destinati ad attività logistica.

Per massimizzare la sostenibilità energetica dei fabbricati e per ridurre al minimo i consumi, è stata prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dei fabbricati e la realizzazione di impianti geotermici per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti lavorativi.

Per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo dei nuovi edifici, il proponente intende installare per ogni edificio un impianto che sfrutta l'energia termica della risorsa idrica sotterranea.

L'impianto di ogni edificio è costituito da:

- n. 2 gruppi polivalenti (pompe di calore) condensati con acqua di falda per la climatizzazione estate/inverno e preriscaldamento acqua calda sanitaria;
- n. 37 unità Roof Top installati in copertura ai due edifici.

Dal punto di vista geologico, la zona in esame è parte integrante di un vasto ripiano alluvionale di età pleistocenica impostato su depositi alluvionali (Fluvioglaciale Würm). In particolare si tratta di depositi riferibili al fluvioglaciale di età Würmiana, costituiti da ghiaie e sabbie in successione alternate. Nel sottosuolo dell'area Novarese e del settore mediano della pianura Padana ad ovest del fiume Ticino il modello concettuale idrogeologico, come proposto nella documentazione progettuale, individua tre litozone sedi di importanti acquiferi. Le tre litozone hanno, dall'alto verso il basso, una granulometria decrescente e la loro denominazione è la seguente: A - Litozona

sabbioso ghiaiosa, molto importante per via dell'intenso sfruttamento essendo sede della falda superficiale, è in pratica l'acquifero tradizionale, alimentato direttamente dalle precipitazioni meteoriche ed in diretta connessione con i corpi idrici superficiali. Questa litozona è costituita da ghiaie e sabbie a scarsa frazione limoso-argillosa, per uno spessore medio di circa 45-50 m, correlabili ai depositi fluvioglaciali wurmiani; B - Litozona ghiaioso-sabbioso-limosa, contiene degli importanti acquiferi separati dal primo da alcuni livelli argillosi. Tale unità infatti è sede di due acquiferi (II e III falda), localmente in condizioni di flusso confinato, per la presenza di orizzonti a bassa permeabilità, prevalentemente argillosi, collocati mediamente a 45 m e 80 m di profondità; C - Litozona sabbioso-argillosa, sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da sedimenti di origine marina molto fini, argillosi, con diffuse intercalazioni limose sede dell'acquifero. Le acque di questo acquifero sono generalmente sconsigliate all'uso potabile per via di presenza di liquidi salati o salmastri.

In base agli atti progettuali, i pozzi in progetto, per i quali è prevista una profondità massima di 40 metri, interesseranno unicamente la prima litozona che presenta in questo settore del territorio comunale spessori pari a circa 40 metri e che viene ritenuta dal proponente sede dell'acquifero superficiale. La situazione idrogeologica generale sopra evidenziata risulta favorevole per il reperimento di quantità d'acqua notevoli.

Il progetto prevede che l'emungimento, di portate fino a 33,3 l/s per ciascun pozzo, determinerà modesti abbassamenti della superficie piezometrica (abbassamento massimo stimato in circa 3-4 m) e questo in relazione all'abbondante disponibilità idrica dell'orizzonte acquifero superficiale presente nel sottosuolo.

A2) PROCEDURA DI VIA

A2.1) Modello concettuale idrogeologico regionale

Rilevato dal confronto tra gli atti progettuali ed il dato di profondità della base dell'acquifero il rispetto della l.r. n. 22/1996, art. 2 c. 6, si prescrive che tutti i pozzi di presa si attestino alla profondità massima di 30 metri dal piano campagna.

A2.2) Piezometria

Sono stati raccolti i dati piezometrici nell'ultima settimana di settembre, ma gli stessi non sono stati oggetto di interpretazione. Quanto riportato negli elaborati ALLEGATO 9_ARPA_ACQUE SOTTERRANEE_Relazione sugli esiti del monitoraggio pozzo pilota e ALLEGATO 10_ARPA_ACQUE SOTTERRANEE_Esiti prove di assorbimento eseguite sul pozzo pilota AR6 concerne la caratterizzazione idrodinamica dell'acquifero superficiale, svolta con prove di emungimento e prove di reimmissione e non riguarda la caratterizzazione dell'andamento piezometrico della falda superficiale (panneggio piezometrico).

Si propone di prescrivere che venga eseguita la ricostruzione piezometrica a scala locale sia nel periodo di magra che di morbida.

A2.3) Prova di emungimento

Si prende atto di quanto riportato negli elaborati: ALLEGATO 9_ARPA_ACQUE SOTTERRANEE_Relazione sugli esiti del monitoraggio pozzo pilota e ALLEGATO 10_ARPA_ACQUE SOTTERRANEE_Esiti prove di assorbimento eseguite sul pozzo pilota AR6.

A2.4) Modellazione

Si prende atto delle affermazioni riportate nelle elaborazioni integrative per quanto riguarda i punti I, II, III e IV_i.

Non risulta sviluppato il punto IV.ii per il quale si propone di prescriverne, prima del rilascio dell'atto di concessione, che:

- sia prodotta una relazione riguardante l'elaborazione modellistica della bolla di diffusione termica al fine di comprendere la diffusione della medesima a valle del campo pozzi;
- sia validato il sistema di monitoraggio proposto o viceversa siano indicate le eventuali modificazioni distributive dei piezometri proposti e i medesimi vengano realizzati;
- i piezometri della rete di monitoraggio vengano strumentati.

A2.5) Piezometri di monitoraggio

Atteso che il proponente ha dichiarato che *"Relativamente alle stazioni di monitoraggio per il controllo freaticometrico e termometrico all'interno dell'area, si prevede di utilizzare i seguenti piezometri già presenti all'interno del sito così denominati:*

- *"PZ1" al limite sud dell'area;*
- *"PZ2" al limite nord dell'area, posto a monte idrogeologico del gruppo centrale pozzi di resa;*
- *"PZ3" a valle idrogeologico dei medesimi pozzi;*
- *"PZ4" a valle idrogeologico dei pozzi di presa del comparto A.*

In aggiunta verrà realizzato un quinto piezometro "PZ17" a sud del gruppo pozzi di resa del comparto B. Questi piezometri verranno attrezzati con data logger per misurare temperatura e soggiacenza (lettura del dato oraria). Il monitoraggio come richiesto dalla Regione durerà per 5 anni dall'entrata a regime dell'impianto. In aggiunta ai piezometri interni al sito sopracitati, si prevede di tenere sotto controllo la rete di monitoraggio identificata nell'intorno dell'area, con cadenza ancora da definire. Si ricorda ad ulteriore integrazione gli esiti della conclusione dei primi due monitoraggi effettuati sulla base delle autorizzazioni da parte della Provincia di Novara alle trivellazioni per la costruzione di primi pozzi sia di presa che di resa, e ai risultati che ne sono conseguiti."

Si prende atto delle affermazioni riportate riguardanti l'installazione di strumentazione per misurare temperatura e soggiacenza con lettura del dato oraria e se ne propone la prescrizione.

A2.6) Alterazioni chimiche della falda

Atteso che il proponente ha dichiarato che *"Si prevede di effettuare analisi chimiche annuali sui pozzi di progetto, sia alla presa che alla resa, per accertare l'invarianza chimica tra le acque prelevate e quelle rimesse in falda. I parametri da ricercare saranno quelli previsti dal protocollo ARPA. I prelievi e le analisi dei campioni prelevati saranno effettuati da Laboratorio Certificato, e i prelievi andranno eseguiti nella medesima giornata e condotti preferibilmente in un arco di tempo compatibile col tempo di transito delle acque nell'impianto"*.

Si prende atto delle affermazioni riportate per quanto riguarda la disponibilità alle verifiche analitiche e si propone di prescrivere che tali verifiche siano concordate con gli Enti di controllo.

A2.7) Dati monitoraggio

Il rilevamento e la valutazione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti punti A2.5 e A2.6 dovrà essere trasmesso annualmente agli enti di controllo e dovrà coprire almeno un quinquennio dall'attivazione a regime dell'impianto.

A2.8) Limiti termici specifici per la reimmissione in falda

Si prescrive che la temperatura di reimmissione, nelle condizioni di massimo esercizio, sia di:

- 20 e 22°C nella stagione estiva
- 7 e 8°C nella stagione invernale.

A3) PARERE GRANDE DERIVAZIONE (ai sensi del comma 2 art. 56 l.r. 44/2000 "parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici")

Dall'esame della documentazione di progetto e dalle elaborazioni integrative predisposte e considerato che le modalità di:

- approvvigionamento dal corpo idrico sotterraneo (GWB-S1 pianura Novarese Biellese Vercellese) saranno effettuate mediante prelievo e reimmissione a breve distanza (poco oltre il centinaio di metri) e senza sostanziale consumo della risorsa idrica;
- utilizzo a scopo geotermico, con prelievo o cessione del solo elemento temperatura entro limiti prescritti (20 e 22°C nella stagione estiva e 7 e 8°C nella stagione invernale), minimizzano eventuali potenziali modificazioni del chimismo delle acque sotterranee;
- perforazione dei pozzi da realizzarsi a limitata profondità, come da dichiarazione del proponente (30 m), non porta alla messa in comunicazione dei due acquiferi presenti evitando quindi fenomeni di miscelazione,

non evidenziano particolari criticità in ordine alla natura ed alla tipologia del prelievo e sulla sua compatibilità sia con gli obiettivi di qualità del corpo idrico che con le linee di pianificazione e

programmazione regionale, il Settore scrivente ritiene di esprimere parere *favorevole*, esclusivamente ai sensi dell'art. 56 della L.R. 26/4/2000 n. 44, inerente il provvedimento di concessione di grande derivazione di acqua sotterranea (Qmax 200 l/s), per l'impianto a pompe di calore collegate a pozzi geotermici del nuovo polo logistico.

B) ENERGIA

Si esprime parere favorevole alle opere in progetto rispetto agli aspetti energetici, subordinatamente al rispetto delle condizioni nel seguito riportate, la cui verifica è da prevedersi al termine della fase realizzativa, a mezzo di idonea documentazione prodotta dalla società proponente:

- il progetto dovrà garantire il conseguimento, almeno per la parte adibita ad uffici, del massimo livello possibile di automazione ed efficienza nella gestione energetica dell'edificio nella sua fase di utilizzo, corrispondente alla classe BACS A (norma UNI EN 15232), con riguardo, oltre che alla climatizzazione estiva ed invernale e alla ventilazione, anche all'illuminazione degli ambienti interni;
- negli spazi esterni adiacenti al sito e nella pista ciclopedonale di prevista realizzazione, dovranno essere installati sistemi di gestione intelligente dell'illuminazione (anche adattiva in conformità alle specifiche norme tecniche vigenti) al fine di conseguire il minimo livello di illuminamento necessario, anche sulla base dei transiti e delle presenze di mezzi e persone nonché, eventualmente, delle condizioni meteo, garantendo in tal modo il perseguimento del massimo risparmio di energia elettrica e del minimo inquinamento luminoso possibili;
- in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica comunitaria, nazionale e regionale, sulla base del bilancio energetico del Polo logistico in corso di realizzazione, il proponente dovrà prevedere l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico realizzato sui fabbricati, al fine di massimizzare l'autoconsumo in sito dell'energia elettrica prodotta e minimizzare, per quanto possibile, l'immissione e il prelievo della stessa dalla rete.

Per tutte le raccomandazioni sopra riportate, in caso di mancata ottemperanza per circostanziate motivazioni tecnico-economiche anche dipendenti dalla avanzata fase di realizzazione o delle peculiari caratteristiche delle opere previste, dovrà essere prodotta in fase post operam relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato riportante tali circostanze.

C) AGRICOLTURA

Per quanto attiene agli aspetti irrigui, si prende atto del confronto in essere con l'*Associazione Irrigazione Est Sesia*, come dichiarato dal proponente.

Preso atto che il proponente ha evidenziato inoltre come l'impatto sul tema suolo fosse stato principalmente compensato e che la compensazione abbia riguardato il versamento di € 600.000 al Comune di Trecate, versamento che ha dichiarato interamente eseguito prima dell'avvio di ogni opera di trasformazione del sito, citando il metodo STRAIN come metodo di calcolo delle misure compensative: a tal riguardo compete quindi al Comune l'utilizzo di dette somme suggerendo interventi per il recupero di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione.

Atteso che il proponente ha dichiarato che l'area oggetto di intervento non è in alcun modo destinata all'agricoltura ed ha altresì precisato come tale area risultasse da anni abbandonata e non utilizzata a scopi agricoli, a seguito di approfondimenti con i dati contenuti nel *data warehouse* di Sistemapiemonte, non si è avuta evidenza di attività agricola pregressa sull'area, ed i dati estrapolati dai data base hanno riscontrato come le particelle interessate non risultino dichiarate nei fascicoli in Anagrafe agricola (avviati dal 2006), né risultino sulle stesse impegni delle superfici relativi al PSR. Ciò posto, risulta acclarata l'inesistenza di rilevanti impatti sulle attività agricole.

D) PAESAGGIO

Premesso che il procedimento di valutazione ambientale in oggetto, per quanto concerne la categoria progettuale di cui all'allegato IV, alla parte seconda al D. Lgs. n. 152/06 punto 7 lettera a) "Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40

ettari, di competenza regionale, si configura come “postumo”, visto il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio regionale e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, si osserva quanto segue.

In merito alla estensione delle aree boscate effettivamente trasformate per realizzare gli interventi edilizi ed i relativi parcheggi rispetto a quanto oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione comunale, il Proponente ha dichiarato che *“la discordanza delle superfici deriva dal fatto che il parere dell’autorizzazione paesaggistica rilasciato dal Comune cita le quantificazioni della sola area boscata vincolata da PRGC”*; in assenza di ulteriori valutazioni e riscontri sul punto da parte dell’Amministrazione comunale, si rinnova la sollecitazione all’Amministrazione comunale stessa ad effettuare le verifiche di sua competenza circa la corrispondenza tra l’area boscata oggetto di autorizzazione paesaggistica e le superfici boscate effettivamente trasformate ai sensi dei disposti dell’art. 16 della lr 20/1989 e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per quanto concerne, invece, l’approfondimento del quadro vincolistico cui risultano attualmente sottoposte - ai sensi della normativa in epigrafe - le aree in esame, ai fini di stabilire la necessità (o meno) di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento integrato di competenza provinciale per i nuovi interventi in precedenza menzionati (impianto geotermico ed impianto fotovoltaico), si prende atto di quanto affermato dal proponente, rammentando peraltro i disposti dell’art. 15, c. 2 delle Norme di Attuazione del Ppr ai fini della corretta applicazione della tutela di cui all’art. 142, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 ai territori contermini a specchi d’acqua ancorchè non cartografati dal Ppr; per quanto concerne invece la verifica della sussistenza (o meno) della tutela di cui all’art. 142, c. 1 lett. g) ai fini della ubicazione dei pozzi di presa e di resa e dell’impianto geotermico, si rammentano i disposti dell’art. 4, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 34/2018 (“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”).

Si rileva in ogni caso che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto, di realizzazione di impianti a servizio degli edifici produttivi in oggetto, non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica eventualmente necessaria è in capo alla Regione; pertanto si rinviando all’Amministrazione comunale le valutazioni anche in merito a quest’ultimo aspetto.

A tale proposito si precisa che il Comune di Trecate (NO) risulta comunque idoneo all’esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s.m.i.

Si precisa inoltre che l’autorizzazione paesaggistica eventualmente da rilasciare, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell’acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall’art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90.

E) COMPENSAZIONE BOSCHIVA

In relazione alla trasformazione del bosco, il Settore Tecnico Regionale Novara-Verbania ha comunicato che in data 18.02.2021, prot. 8500, è pervenuta, entro il termine stabilito con D.D. n.131 del 20.01.2021, l’autocertificazione prevista dalla D.G.R. del 6 febbraio 2017 n. 23-4637 con allegata l’attestazione del pagamento dovuto di € 156.887,86.

F) URBANISTICA

Preso atto che il Comune di Trecate ha allegato agli atti una dichiarazione che attesta la conformità degli elaborati oggetto del procedimento in epigrafe con quelli del PEC approvato dal Comune medesimo e dei successivi provvedimenti autorizzativi e titoli abilitativi rilasciati.

Atteso che il Comune è il solo soggetto titolare e competente all’approvazione del PEC sulle aree oggetto di intervento in conformità con le previsioni dello Strumento Urbanistico Comunale

vigente, risultano, pertanto, verificati gli aspetti di carattere prettamente urbanistico nell'ambito del procedimento di VIA "postumo" in oggetto.

G) VIABILITÀ

Si prende atto del parere espresso dalla Provincia di Novara, ente proprietario e gestore della SP11, e pertanto non si ritiene di richiedere modifiche rispetto alla viabilità studiata nel progetto.

Dato atto, pertanto, che sussistano i presupposti per esprimere, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, il parere regionale positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Pozzi geotermici a servizio del nuovo polo logistico localizzato a Trecate (NO) lungo la strada provinciale n. 11 tra km. 102 e 103", subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni ambientali, che si riportano di seguito:

geotermia e tutela delle acque

- attestare tutti i pozzi di presa alla profondità massima di 30 metri dal piano campagna;
- eseguire la ricostruzione piezometrica a scala locale sia nel periodo di magra che di morbida;
- prima del rilascio dell'atto di concessione:
 - produrre una relazione riguardante l'elaborazione modellistica della bolla di diffusione termica al fine di comprendere la diffusione della medesima a valle del campo pozzi;
 - validare il sistema di monitoraggio proposto o viceversa indicare le eventuali modificazioni distributive dei piezometri proposti e realizzare i medesimi;
 - strumentare i piezometri della rete di monitoraggio;
- installare la strumentazione per misurare temperatura e soggiacenza con lettura del dato oraria secondo le modalità indicate dal proponente;
- concordare con gli Enti di controllo le verifiche analitiche relative alle analisi chimiche annuali sui pozzi di progetto, sia alla presa che alla resa, per accertare l'invarianza chimica tra le acque prelevate e quelle rimesse in falda;
- trasmettere annualmente agli enti di controllo il rilevamento e la valutazione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti punti A2.5 e A2.6; che dovrà coprire almeno un quinquennio dall'attivazione a regime dell'impianto;
- la temperatura di reimmissione, nelle condizioni di massimo esercizio dovrà essere compresa tra 20°C e 22°C nella stagione estiva e tra 7°C e 8°C nella stagione invernale.

energia

- il progetto dovrà garantire il conseguimento, almeno per la parte adibita ad uffici, del massimo livello possibile di automazione ed efficienza nella gestione energetica dell'edificio nella sua fase di utilizzo, corrispondente alla classe BACS A (norma UNI EN 15232), con riguardo, oltre che alla climatizzazione estiva ed invernale e alla ventilazione, anche all'illuminazione degli ambienti interni;
- negli spazi esterni adiacenti al sito e nella pista ciclopedonale di prevista realizzazione, dovranno essere installati sistemi di gestione intelligente dell'illuminazione (anche adattiva in conformità alle specifiche norme tecniche vigenti) al fine di conseguire il minimo livello di illuminamento necessario, anche sulla base dei transiti e delle presenze di mezzi e persone nonché, eventualmente, delle condizioni meteo, garantendo in tal modo il perseguimento del massimo risparmio di energia elettrica e del minimo inquinamento luminoso possibili;
- in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica comunitaria, nazionale e regionale, sulla base del bilancio energetico del Polo logistico in corso di realizzazione, il proponente dovrà prevedere l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico realizzato sui fabbricati, al fine di massimizzare l'autoconsumo in sito dell'energia elettrica prodotta e minimizzare, per quanto possibile, l'immissione e il prelievo della stessa dalla rete.

Per le tre raccomandazioni sopra riportate in materia di energia, in caso di mancata ottemperanza per circostanziate motivazioni tecnico-economiche anche dipendenti dalla avanzata fase di realizzazione o delle peculiari caratteristiche delle opere previste, dovrà essere prodotta in fase post operam relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato riportante tali circostanze.

compensazioni ambientali

Le compensazioni indicate nel SIA per un valore di 559.000 € quantificate attraverso il METODO STRAIN, che definisce l'entità della superficie da compensare, e sulla base di una ipotesi di intervento (basato sui costi delle attività di rinverdimento già svolte nel sito), dovranno essere garantite dalla ditta con un impegno finanziario (fideiussione) di pari importo a favore del Comune di Trecate.

Entro 1 anno dal rilascio del PAUP, dovranno essere definiti gli interventi, in coerenza con gli obiettivi previsti nel SIA, e definita la progettazione di fattibilità tecnico-economica delle opere di compensazione ambientale oggetto di specifica convenzione col Comune di Trecate ovvero di altri Comuni interessati e Enti preposti alla tutela delle aree protette in cui potrebbero ricadere le opere.

Previamente alla sottoscrizione della convenzione, il proponente presenterà specifica istanza di Verifica di Ottemperanza alla Provincia di Novara che procederà in accordo con gli Enti territoriali e col supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Nell'impossibilità di stipulare la convenzione, il Comune di Trecate procederà contestualmente con l'escussione della fideiussione e con la pubblicazione di un bando finalizzato alla progettazione e alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale.

Dato atto che il nulla osta ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 44/2000 "parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici" è stato trasmesso in sede di Conferenza di servizi del 01.03.21 (Settore Tutela delle acque, nota prot. 21489/A1600A del 24.2.202).

Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di esprimere, per quanto di competenza regionale, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, parere regionale positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Pozzi geotermici a servizio del nuovo polo logistico localizzato a Trecate (NO) lungo la strada provinciale n. 11 tra km. 102 e 103" subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni ambientali di cui in premessa;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio di inviare i contenuti della presente deliberazione alla Provincia di Novara Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Copia della presente deliberazione sarà inviata alla Provincia di Novara Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)